



Contabilità finanziaria: principi e evoluzione

Prof. Guido Modugno

Agenda

1. Il confronto tra contabilità pubblica e contabilità civilistica: primi aspetti (obiettivi, metodologia, postulati...)
2. Principi di contabilità finanziaria: il funzionamento del sistema “ANTE RIFORMA”
 - a) Fasi dell'entrata
 - b) Fasi della spesa
 - c) La competenza finanziaria “ante riforma”
 - d) Il concetto di residuo (attivo e passivo)
3. Le distorsioni del sistema: alcuni dati
4. Il superamento del sistema contabile tradizionale: l'armonizzazione contabile e il principio di competenza potenziata

Principi di contabilità finanziaria

L'impostazione del sistema "ANTE RIFORMA"

Finalità della contabilità pubblica

- L'ente ha un patrimonio, di cui è *necessario avere il controllo*. Questo si sostanzia nella tenuta di un inventario costantemente aggiornato. La stima del patrimonio risulta oltremodo complessa (es. *heritage assets*) e, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, non rappresenta un dato fondamentale.
- Ogni ente pubblico contribuisce a determinare la spesa del Paese: dunque, *non può spendere in misura eccessiva ... pena l'aumento dell'indebitamento pubblico (controllo dell'equilibrio finanziario)*.
- Gli amministratori utilizzano risorse pubbliche: è *fondamentale rilevarne la fonte specifica, e programmarne la destinazione*.
- Gli indirizzi politici vanno tradotti in azioni concrete che comportano decisioni sulle fonti delle entrate e sulla destinazione delle spese: è *necessario, perciò, controllare che le entrate e le spese nel corso della gestione riflettano quanto deliberato in fase di previsione (carattere autorizzatorio del bilancio di previsione)*.
- L'ente pubblico non ha scopo di lucro: *perde rilevanza la determinazione del reddito. Spesso si devono erogare servizi il cui allestimento è antieconomico!*

Contabilità pubblica e contabilità civilistica: un confronto

	Contabilità Civilistica	Contabilità Pubblica
FINALITA'	Stimare il patrimonio e la sua variazione nell'esercizio	Autorizza l'utilizzo delle risorse finanziarie, nonché alcune entrate.
OGGETTO	Descrive l'effetto che i fatti gestionali producono sul patrimonio	Prevale la contabilità finanziaria, che descrive flussi in entrata e uscita di risorse finanziarie (cassa, obbligazioni attive e passive): distingue varie fasi di entrata e spesa
METODO	Partita doppia	Partita semplice

Contabilità pubblica	Contabilità Civile
1. Principio dell'annualità	1. Veridicità e correttezza
2. Principio dell'unità	2. Utilità
3. Principio dell'universalità	3. Chiarezza
4. Principio dell'integrità	4. Neutralità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità	5. Prudenza
6. Principio della significatività e rilevanza	6. Periodicità
7. Principio della flessibilità	7. Comparabilità
8. Principio della congruità	8. Omogeneità (valuta)
9. Principio della prudenza	9. Continuità
10. Principio della coerenza	10. Prevalenza della sostanza sulla forma
11. Principio della continuità e della costanza	11. Competenza economica
12. Principio della comparabilità e della verificabilità	
13. Principio della neutralità	
14. Principio della pubblicità	
15. Principio dell'equilibrio di bilancio	
16. Principio della competenza finanziaria	
17. Principio della competenza economica	
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma	

Le “fasi”: programmazione, gestione e rendicontazione

- La fase di **programmazione** è considerata la più importante:
 - perché traduce gli orientamenti politici in previsioni di spesa ed entrata;
 - perché ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.
- Nella fase di **gestione** si compie l'iter necessario per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate
- La **rendicontazione** ha la finalità di rappresentare i risultati della gestione; paradossalmente, ad essa viene attribuita poca rilevanza (da parte degli organi istituzionali) perché riguarda eventi ormai passati e scelte già adottate.

I documenti contabili nelle diverse fasi della gestione: l'esempio dell'Ente Locale

FASE DI PROGRAMMAZIONE	FASE DI GESTIONE	FASE DI RENDICONTAZIONE
<ol style="list-style-type: none">1. Bilancio di previsione2. PEG3. Documento Unico di Programmazione (parte strategica e parte operativa)4. Piano delle opere	<ol style="list-style-type: none">1. Variazioni di bilancio2. Delibera di assestamento	<ol style="list-style-type: none">1. Rendiconto, che si compone di:<ul style="list-style-type: none">• Conto del bilancio• Conto economico• Conto del patrimonio

Principio della competenza finanziaria (ante riforma)

Un'entrata è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito il quale deve possedere i seguenti requisiti:

- Certezza
- Liquidità
- Esigibilità

Fasi dell'entrata

La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari (riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno notevole rilevanza, piuttosto, le **decisioni di spesa** e gli **accertamenti delle entrate**.

Ogni entrata viene trattata contabilmente in **tre fasi**:

1. **ACCERTAMENTO**: in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. **RISCOSSIONE**: è rappresentata dal materiale introito della somma accertata da parte del tesoriere o da parte di altri incaricati alla riscossione. E' disposta a mezzo di apposito *ordinativo d'incasso*.
3. **VERSAMENTO**: corrisponde al trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente (tesoreria).

Modalità di accertamento

Rispetto alla classificazione delle entrate, possiamo riscontrare le seguenti modalità di accertamento:

■ ENTRATE TRIBUTARIE :

1. Emissione ruoli: elenco di soggetti debitori con cod. fiscale, generalità e importo dovuto
2. Acquisizione denuncia (es.: occupazione suolo pubblico)
3. Versamento in autoliquidazione (es.: dichiarazione dei redditi)
4. Definizione provvedimento di accertamento (accertamenti per omesse dichiarazioni o omessi versamenti)

Modalità di accertamento (2)

■ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- Riscossioni
- Liste di carico (per crediti certi ed esigibili, già sollecitati ma non riscossi)
- Contratti

■ ACCENSIONI PRESTITI

- Contratto di mutuo
- Provvedimento di concessione

Modalità di accertamento (3)

■ TRASFERIMENTI:

- Legge
- Specifica comunicazione

■ ENTRATE PER CONTO TERZI:

- Ritenute erariali
- Ritenute previdenziali
- Depositi cauzionali
- Anticipo fondi economali

La riscossione

- La riscossione rappresenta la seconda fase del procedimento di entrata: ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 267/00, consiste nel materiale introito, da parte del Tesoriere o di altri incaricati della riscossione, delle somme dovute all'Ente.
- La riscossione è disposta al Tesoriere con apposito atto denominato *ordinativo d'incasso* o *reversale* emesso dal servizio finanziario dell'Ente.

Ordinativo di incasso

L'ordinativo d'incasso o reversale:

- deve essere sottoscritto dal Responsabile dei servizi Finanziari o da altro incaricato se previsto nel Regolamento di contabilità
- registrato nel libro cassa e nel libro mastro
- trasmesso al Tesoriere dell'Ente, nei tempi e modi previsti nel Regolamento di contabilità, il quale dovrà rilasciare apposita ricevuta contestuale registrazione su bollettario o procedura informatizzata

Deve inoltre contenere i seguenti elementi: Indicazione del debitore, Ammontare della somma eventuali vincoli di destinazione, Causale, Risorsa o capitolo in cui va registrata la scrittura contabile, distinguendo se competenza o residui, Codifica, Numero progressivo, Esercizio finanziario e data di emissione

Fasi della spesa

La spesa viene trattata contabilmente in 4 fasi distinte:

1. **IMPEGNO:** a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria...
2. **LIQUIDAZIONE:** si fonda su titoli e documenti (generalmente la fattura) che comprovano l'esatto ammontare del debito e la persona del creditore . Viene determinata la somma certa da pagare nei termini dell'impegno assunto.
3. **ORDINAZIONE:** viene impartito l'ordine al tesoriere di effettuare il pagamento. (si parla in genere di MANDATO DI PAGAMENTO)
4. **PAGAMENTO:** consiste nella materiale corresponsione della somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione nelle scritture contabili dell'ente.

Provvedimento di impegno

L'impegno di spesa e l'obbligazione pecuniaria si costituiscono giuridicamente con la *Determinazione dirigenziale*, un provvedimento adottato dal Responsabile del servizio cui fa capo la spesa.

L'impegno è perfezionato con la registrazione nel bilancio di tutti gli elementi che lo costituiscono, nonché l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Presupposto dell'impegno di spesa è un rapporto obbligatorio che fa sorgere in capo all'Ente un'obbligazione pecuniaria.

Prima della riforma, se il pagamento non avveniva entro il termine dell'esercizio si costituiva un residuo passivo (ovvero un debito).

La competenza finanziaria (ante riforma)

L'impegno di spesa si intende assunto per l'intero ammontare dell'obbligazione pecuniaria assunta contrattualmente, sia nel caso di fornitura di beni e servizi che nel caso di appalto di opere pubbliche.

Le somme non pagate al termine dell'esercizio confluiscono tra i residui passivi della gestione di competenza anche qualora la prestazione contrattuale non sia ancora stata eseguita in tutto o in parte e tale evento non costituisca causa di risoluzione contrattuale.

Impegni automatici

Il TUEL stabilisce che si costituiscono impegni di spesa con la sola approvazione del bilancio di previsione senza adottare altri preventivi provvedimenti, le somme dovute per:

- *Stipendi, trattamenti economici e oneri riflessi dovuti per il personale dipendente*
- *Rate di ammortamento mutui, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori*
- *Contratti o disposizioni di legge*
- *Quote di spesa gravanti sull'esercizio derivanti da obbligazioni perfezionate in esercizi precedenti*

La prenotazione d'impegno (art. 183 TUEL)

L'art. 183 del D.Lgs. 267/00 prevede la possibilità di prenotare impegni di spesa durante la gestione.

Il responsabile del servizio competente, con l'adozione della Determinazione a contrattare in cui sono individuate le modalità di scelta del contraente effettua una prenotazione della somma presunta sul corrispondente capitolo di spesa: successivamente, con l'aggiudicazione, la prenotazione diventerà impegno in quanto si determinano ragione del credito, somma dovuta soggetto creditore e vincolo di bilancio.

Il concetto di competenza finanziaria prima della riforma

Prima della recente riforma erano considerate di competenza:

- Le entrate accertate nell'esercizio;
- Le spese impegnate nell'esercizio.


Il bilancio di previsione era redatto in termini di competenza finanziaria.

Il *rendiconto* veniva redatto, invece, per cassa: in esso si tiene conto delle entrate e delle spese di competenza, nonché delle entrate e delle uscite (per cassa) originate dalla gestione dei residui attivi e passivi.

I residui attivi

I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare di “somme residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e “somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato nell’esercizio.

RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.



I residui passivi

- **RESIDUI PASSIVI**: somme impegnate e non pagate durante l'esercizio.



La cancellazione di un residuo passivo ritenuto non dovuto comporta un'**economia di spesa**. Economia di spesa è anche il minor valore delle spese impegnate rispetto a quelle previste.

Il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economica: ESEMPIO 1

In data 1/6/X2 si stipula una polizza annuale, pagamento anticipato € 1.200

Contabilità finanziaria:

01-06-X2:

- impegno € 1.200 (intervento: «prestazioni di servizi», capitolo «assicurazioni»)
- Ordinazione di pagamento: € 1.200

31-12- X2: Impegni e pagamenti € 1.200, residui passivi 0

IMPEGNI	RESIDUI	RETTIFICHE E INTEGRAZIONI					AL C/EC	ALLO S.P.
		RISCONTI		RATEI		ALTRE		
		ATTIVI	PASSIVI	ATTIVI	PASSIVI			
1200	0	500					700	500

Il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economica: ESEMPIO 2 (secondo il concetto tradizionale di competenza finanziaria)

In data 1/1/X2 si stipula un contratto di consulenza per il controllo di gestione, per un anno:
20.000 € + IVA 22% (tot. 24.400).

Pagamento semestrale 31/7/X2 e 31/1/X3.

Contabilità finanziaria:

01-01-X2: impegno € 24.400 (intervento: «prestazioni di servizi», cap. «consulenze»)

31-07-X2: ricevimento fattura e ordinazione di pagamento: € 12.200

31-12-X2: Impegni € 24.400, pagamenti € 12.200, residui passivi € 12.200 (la prestazione è conclusa, quindi c'è il costo)

Il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economica: esempio 2

26

IMPEGNI	RESIDUI	RETTIFICHE E INTEGRAZIONI					AL C/EC	ALLO S.P.
		RISCONTI		RATEI		ALTRE		
		ATTIVI	PASSIVI	ATTIVI	PASSIVI			
24.400	12.200						24.400	12.200

- Essendo l'attività rivolta ad un servizio di carattere istituzionale, l'IVA insita nell'impegno finanziario costituisce un costo, e non è detraibile se non «pro quota» in base alle disposizioni legislative. Qui si ipotizza la completa indetraibilità.
- Secondo il criterio di competenza finanziaria potenziata, la spesa va imputata all'esercizio in cui l'obbligazione giunge a scadenza. Siccome è previsto il pagamento a 30 giorni data fattura (31 gennaio), metà della spesa verrà imputata all'esercizio X3.

Il risultato della gestione prima della riforma

Il risultato della gestione rappresenta il saldo tra le entrate accertate e le spese impegnate di competenza del periodo:

ACCERTAMENTI (di COMPETENZA)

-IMPEGNI (di COMPETENZA)

RISULTATO DELLA GESTIONE

RISCOSSIONI

- PAGAMENTI

+ $\Delta \pm$ RESIDUI ATT.

- $\Delta \pm$ RESIDUI PASS.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Il risultato di amministrazione: l'avanzo e il disavanzo (1)

Il risultato di amministrazione rappresenta un "fondo di valore" (non un flusso) riferito all'intera gestione finanziaria (COMPETENZA e RESIDUI).

FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI
- PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE
- RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (avanzo/disavanzo)

Come si può notare dalla tabella, il risultato di amministrazione corrisponde ad una sorta di "MARGINE DI TESORERIA"

Il risultato di amministrazione: secondo schema

Esiste un ulteriore schema di determinazione del risultato di amministrazione:

RISULTATO DI AMMINISTRAZ. ANNO PRECEDENTE
+ ECONOMIE DI SPESA SU COMPETENZA
- MINORI ENTRATE SU COMPETENZA
+ RESIDUI PASSIVI INIZIALI ELIMINATI
± MAGGIORI O MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- Il “risultato di amministrazione” è legato a quello realizzato precedentemente: non si tratta, infatti, di un risultato della gestione dell’esercizio, ma di un margine finanziario determinato in un particolare istante della vita dell’ente.

Cos'è cambiato col D.Lgs. 118/2011?

- Con l'adozione della COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA la spesa viene imputata all'esercizio in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- L'impegno viene fatto per l'intero importo all'atto della sottoscrizione del contratto, con imputazione però all'esercizio in cui l'obbligazione giunge a scadenza.
- Nell'esempio appena considerato, perciò, la spesa verrà imputata per metà al primo esercizio e per metà al secondo: non si forma, perciò, alcun residuo passivo

Patologie contabili e correttivi nella riforma


31

Patologie contabili

accumulo residui attivi

Le risposte della riforma

Competenza potenziata; Fondo crediti dubbia esigibilità



In 7 regioni:

- entrate non incassate nel 2010/2011 >10%
- Residui accumulati >460 euro pro capite

Complessivamente **27 miliardi di euro di residui attivi** da entrate proprie nei comuni >50% del bilancio corrente

Patologie contabili e correttivi nella riforma


32

Patologie contabili

accumulo residui passivi

Le risposte della riforma

Competenza potenziata; Fondo pluriennale vincolato



In 6 regioni:

- Spese non pagate nel 2010/2011 >20%

Quasi il 40% dei Comuni:

- Residui accumulati >1000 euro pro capite

Completivamente **50 miliardi di euro di residui nei Comuni**

Patologie contabili e risposte della riforma

33


Patologie contabili

Disallineamento delle scritture contabili tra livelli di governo: accumulo asimmetrico residui

Le risposte della riforma

Adozione medesimi principi contabili per i diversi livelli di governo

Il disallineamento dei conti tra i bilanci dei Comuni e quelli delle Regioni



Al Nord i Comuni iscrivono il 40% in più dei trasferimenti correnti impegnati (pagati) dalla Regione. Al Centro succede l'opposto

Al Sud i Comuni iscrivono il 60% in più dei trasferimenti in c/capitale impegnati dalla Regione

Il divario tra quanto dichiarato da regioni e quanto iscritto dai comuni

- 940 milioni per la parte corrente (impegni)
- 840 milioni per la parte in c/capitale (impegni)

Accertamento dell'entrata (ex D.Lgs 118/2011)

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno di spesa (ex. D.Lgs 118/2011)

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- a) la ragione del debito;
- b) la determinazione della somma da pagare;
- c) il soggetto creditore;
- d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

Il risultato di amministrazione dopo il D.Lgs.118/2011 (art. 186 TUEL)

Fondo di cassa al 31 dicembre	+100	
Residui attivi	+200	
Residui passivi	-180	
Saldo		+120
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-10	
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	-100	-110
Risultato di amministrazione		+10

Risultato di amministrazione positivo, che porta però a disavanzo

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, accantonate e destinate, l'ente risulta sostanzialmente in disavanzo di amministrazione anche se il risultato finale è positivo.

Esempio:

Risultato d'amministrazione complessivo	400
Quota vincolata	100
Quota accantonata	200
Quota destinata	300
Differenza (disavanzo da ripianare)	-200

Gli accantonamenti del risultato di amministrazione

- Accantonamenti a:
 1. FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
 2. PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'
 3. PER CONTENZIOSO
 4. PER INDENNITA' DI FINE MANDATO
 5. PER PERDITE DA SOCIETA' PARTECIPATE
 6. PER FONDI SPESE E RISCHI FUTURI

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Quota vincolata dell'avanzo di amministrazione

Contribuiscono a definire il valore della quota vincolata del risultato di amministrazione:

- Le entrate a cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo
- I prestiti destinati ad investimenti
- Il credito IVA maturato per investimenti finanziati da debito (va destinato a investimenti, in base all'allegato 4_2 al D.Lgs118/11, sulla co.fi.)
- I trasferimenti erogati con specifiche destinazioni
- Differenza positiva di flussi finanziari derivati
- Proventi Tari
- Proventi da estinzione anticipata
- Vincoli attribuiti autonomamente dall'ente.

L'utilizzo della quota libera

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Riaccertamento dei residui, avanzo e disavanzo tecnico

Il principio della competenza finanziaria potenziata ha introdotto nell'ordinamento contabile delle nuove grandezze nei risultati contabili: l'avanzo e il disavanzo tecnico.

Sia l'avanzo che il disavanzo tecnico non costituiscono eccedenze o carenze di risorse effettive ma solo temporanee, in quanto rappresentano il saldo di esigibilità di debiti e crediti esistenti ma non ancora scaduti.

Per la prima volta essi verranno a evidenza con il riaccertamento straordinario dei residui quando gli enti dovranno, entro il 30 aprile, individuare e reimputare (ovvero spostare in avanti) residui certi ma non ancora scaduti (vanno cioè spostati nell'esercizio di effettiva scadenza).

Avanzo tecnico

(fonte: Il Sole 24 Ore, 22 apr.2015)

L'avanzo tecnico evidenzia come, al 1° gennaio 2015, le entrate siano maturate prima delle spese e quindi i residui passivi reimputati risultano maggiori dei residui attivi reimputati.

Questa eccedenza di risorse al 1° gennaio non confluisce in avanzo, ma viene accantonata nel fondo pluriennale vincolato a copertura dei maggiori impegni spostati sugli esercizi successivi.

Disavanzo tecnico

(fonte: Il Sole 24 Ore, 22 apr. 2015)

43

Il disavanzo tecnico al contrario evidenzia come, alla stessa data, le spese siano maturate prima delle entrate, per cui sono maggiori i residui attivi reimputati rispetto ai passivi. Tale disavanzo è definito «tecnico» per distinguerlo da quello «reale» in quanto non rappresenta una carenza effettiva di risorse, ma solamente un deficit "temporaneo", dal momento che crediti non ancora esigibili al 1° gennaio 2015 hanno finanziato debiti già scaduti. Questo disavanzo verrà recuperato quando i maggiori crediti cancellati matureranno nell'esercizio o negli esercizi in cui sono stati trasferiti.

L'armonizzazione prende in considerazione il disavanzo tecnico con riferimento ai saldi annui delle reimputazioni: l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011, infatti, obbliga gli enti a coprire il disavanzo che risulta dai maggiori residui passivi reimputati rispetto agli attivi reimputati e al fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio o con nuove risorse dell'esercizio ovvero, tramite il suo rinvio, con i maggiori residui attivi reimputati che matureranno negli esercizi successivi, in occasione della scadenza dei crediti.

Principio Della Competenza Finanziaria Potenziata

- Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.
- E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
- L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

La “Competenza finanziaria potenziata”: le spese in c/Capitale e il Fondo Pluriennale Vincolato

Le spese in c/capitale sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è esigibile.

La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi deve essere assicurata sin dall'attivazione del primo impegno, con riferimento all'importo complessivo della spesa.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi:

- ① le risorse accertate nell'esercizio in corso di gestione
- ② l'avanzo di amministrazione
- ③ le entrate già accertate, imputate negli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'Ente o di altra Pubblica amministrazione (ad es., i contributi agli investimenti).

NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

PROBLEMA: se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi (n+1, n+2, ecc..) ma è finanziata da entrate accertate nell'anno in corso di gestione (n), come si realizza l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese di ciascun esercizio?

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

E' quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di o) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:

- di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;
- di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Accertamento,
Impegno e
Imputazione di
Entrate e Spese
Casi particolari

Entrate di dubbia esazione

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali cioè non è certa la riscossione integrale, sono accertate per intero:

- Sanzioni amministrative al codice della strada;
- Oneri di urbanizzazione;
- I proventi derivanti dalla lotta all'evasione

Entrate rateizzate

- Se la rateizzazione abbraccia un arco temporale che non supera l'anno, l'accertamento lo si registra nel momento in cui l'obbligazione nasce e lo si imputa nello stesso anno
- Se il periodo della rateizzazione va oltre i 12 mesi, l'accertamento lo si registra nel momento in cui l'obbligazione nasce, con imputazione negli esercizi in cui le rate giungono a scadenza.

Entrate tributarie e extratributarie

- La scadenza del credito coincide con l'esigibilità dello stesso

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e **imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico**, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate sulla base delle riscossioni avvenute entro la chiusura del rendiconto

Accertamento dell'addizionale comunale IRPEF

- Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta
- In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.
- In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Proventi da recupero dell'evasione e sanzioni del codice della strada

- Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla **lotta all'evasione** delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade
- L'accertamento delle **sanzioni** avviene alla data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile; per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo.

Trasferimenti e contributi da amministrazioni pubbliche

- La scadenza del credito coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato.
- A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche ne dia comunicazione ai destinatari.

Trasferimenti per Contributi a rendicontazione da altre ammin.pubbliche

I “Contributi a rendicontazione” sono costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”.

L'accertamento è imputato tenendo in considerazione se si tratta di :

- trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato
- trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio

Trasferimenti per Contributi a rendicontazione da altre ammin.pubbliche

Se l'ente erogante ha adottato la competenza finanziaria potenziata:

- La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata.
- l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. L'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti dipende perciò dai programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo.
- Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa.

Trasferimenti per Contributi a rendicontazione da altre ammin.pubbliche

Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata :

- l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa.
- L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa,

Accertamento di entrate derivanti da servizi pubblici e da immobilizzazioni dell'ente

Servizi pubblici

- Le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

Locazioni concessioni e cessioni di immobili e diritti di superficie

- Locazioni e concessioni: entrate accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile.
- Cessioni di immobili: L'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara), con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Assunzione di prestiti

- L'entrata è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).
- Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

L'impegno della spesa: il personale

- Trattamenti fissi e continuativi: automaticamente, all'inizio dell'esercizio;
- Trattamento accessorio: le relative spese sono stanziare e impegnate nell'esercizio cui si riferiscono. Ma come avviene l'imputazione dell'impegno?
 - il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata ...
 - Pertanto, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce
 - la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato

Acquisto di beni / servizi e Trasferimenti correnti

60

Nell'acquisto di beni e servizi l'imputazione dell'impegno avviene:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale.
- Per l'utilizzo di beni di terzi, l'impegno della spesa corrente relativa si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

La spesa per **Trasferimenti correnti**:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Spese legali per contenzioso

- Gli impegni derivanti dal **conferimento di incarico a legali esterni**, la cui esigibilità non è determinabile, *sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato*, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.
- In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.
- Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il Fondo Pluriennale Vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.
- Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Spese di investimento

- L'Impegno dell'opera pubblica che si è programmato di realizzare non è più registrato nell'anno in cui sono stati reperiti i mezzi finanziari (mutuo – alienazioni – proventi relativi al rilascio di titoli abilitativi), ma **in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori negli anni successivi. (CRONOPROGRAMMA)**
- In altri termini, in questo caso il principio di competenza potenziata prevede che le spese di investimento **siano imputate** negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione.
- In ogni caso, **al momento della progettazione dell'opera occorre aver predisposto la relativa copertura finanziaria per tutto l'investimento**, pur senza registrare nello stesso anno l'impegno di spesa.
- Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che permette di accertare l'entrata in un esercizio a fronte di spese da impegnare in esercizi successivi

Il Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato è il saldo tra:

- le entrate *già accertate* (destinate ad esempio al finanziamento dell'opera)
- e le obbligazioni passive dell'ente *già impegnate ma imputate ad esercizi successivi* rispetto a quello in cui è stata accertata l'entrata in quanto solo in questi esercizi sono esigibili.

Il FPV può essere di parte corrente o di parte capitale. È costituito da:

1. Entrate correnti vincolate (con vincolo di destinazione...)
2. Entrate destinate al finanziamento di investimenti

Inserimento del FPV nel bilancio di previsione

Negli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dovrà essere previsto:

- **In entrata:** il F.P.V. per un importo corrispondente al F.P.V. stanziato nella spesa dell'esercizio precedente;
- **In spesa:** lo stanziamento relativo alla spesa di competenza finanziaria dell'esercizio e lo stanziamento del F.P.V. relativo alla quota di investimenti di competenza degli esercizi successivi.

Il PFV a fronte di prenotazioni di spesa

Possono essere finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato le spese di investimento esigibili negli esercizi successivi, **non ancora impegnate, ma già prenotate sulla base della formale indizione della gara** per l'affidamento dei lavori.

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il Fondo Pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo Pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: un esempio

In sede di programmazione per l'esercizio x, il Comune decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni patrimoniali da perfezionare nell'anno x stesso.

La costruzione della scuola richiederà 2 anni di lavori (x+1 e x+2):

- l'anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
- la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel biennio x+1/x+2, in ragione del cronoprogramma: 150 per l'esercizio x+1 e 200 per l'esercizio x+2.

Nello schema a lato sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio:

ESERCIZIO X			
ENTRATA	Importo	SPESEA	Importo
Alienazione immobile Y	450	Progettazione scuola	100
		Fondo pluriennale vincolato	350
Totale entrata	450	Totale spesa	450
ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	Importo	SPESEA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	350	Realizzazione scuola	150
		Fondo pluriennale vincolato	200
Totale entrata	350	Totale spesa	350
ESERCIZIO X+2			
ENTRATA	Importo	SPESEA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	200	Realizzazione scuola	200
Totale entrata	200	Totale spesa	200

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo

67

Il FPV è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano.

Nell'esempio, è necessario accertare l'entrata da alienazione a seguito del rogito; l'accertamento può essere effettuato sulla competenza dell'esercizio *n* solo se il contratto di vendita prevede che l'acquirente versi la somma dovuta nello stesso esercizio *n* o se il pagamento è entro i 12 mesi.

A seguito dell'affidamento dell'incarico di progettazione e successivamente ai lavori per la realizzazione della scuola, è possibile impegnare le spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

LE VARIAZIONI AL FPV

Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto dal cronoprogramma.

In tal caso, è necessario aggiornare il cronoprogramma e conseguentemente:

- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa di investimento. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente tali variazioni possono essere autorizzate dai dirigenti responsabili della spesa o dal responsabile dei servizi finanziari (mentre le variazioni relative al riaccertamento dei residui sono di competenza della Giunta)
- reimputare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota esigibile come rideterminata dal nuovo cronoprogramma (determinazione dirigenziale).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: le variazioni

68

Il nuovo cronoprogramma comporta uno slittamento dei lavori dall'esercizio x+1 all'esercizio x+2. Nell'esercizio x+1 la quota di spesa esigibile scende da 150 a 50 e nell'esercizio successivo la quota esigibile sale da 200 a 300.

SITUAZIONE ORIGINARIA			
ESERCIZIO X			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Alienazione immobile Y	450	Progettazione scuola	100
		FPV	350
Totale entrata	450	Totale spesa	450
ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	350	Realizzazione scuola	150
		FPV	200
Totale entrata	350	Totale spesa	350
ESERCIZIO X+2			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	200	Realizzazione scuola	200
Totale entrata	200	Totale spesa	200

VARIAZIONI CRONOPROGRAMMA

ESERCIZIO X			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Alienazione immobile Y	450	Progettazione scuola	100
		FPV	350
Totale entrata	450	Totale spesa	450
ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo FPV	350	Realizzazione scuola	150- 100 = 50
		FPV	200+ 100 = 300
Totale entrata	350	Totale spesa	350
ESERCIZIO X+2			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo FPV	200 + 100 = 300	Realizzazione scuola	200 + 100 = 300
Totale entrata	300	Totale spesa	300

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità/1

Come si determina?

- In relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti **per ciascuna tipologia di entrata**).
- Non sono oggetto di svalutazione i crediti derivanti da:
 - trasferimenti da altre amministrazione pubbliche
 - crediti assistiti da fidejussione
 - entrate tributarie accertate per cassa.
- L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità/2

70

Per il calcolo del fondo si possono utilizzare metodi diversi:

1. calcolare per ciascuna entrata la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi
 2. rapporto tra: la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente; 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
 3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente; 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
- Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità'/3

71

Va verificata congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- nel bilancio, in sede di assestamento;
- nell'avanzo (in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Il fondo è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità/4

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità/5

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio) si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti e degli incassi in c/competenza.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Il FCDE da accantonare nel RENDICONTO è determinato, invece, applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.